

Rapporto

numero

8361 R

data

28 gennaio 2025

competenza

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

della Commissione Costituzione e leggi sul messaggio 15 novembre 2023 concernente la modifica della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr) - Nuovo articolo 5a e modifica degli articoli 4, 4a e 6

1. INTRODUZIONE

Con il messaggio qui oggetto di disamina, il Consiglio di Stato propone, principalmente, l'introduzione nella Legge sulle aggregazioni e separazione dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr; RL 182.200) di un nuovo art. 5a –con contestuale integrazione dell'art. 6 cpv. 2–, concepito per permettere la chiusura formale delle procedure aggregative in corso, nei casi in cui siano venute meno le condizioni per arrivare, in tempi ragionevoli, a una votazione consultiva.

Nel contempo, il Governo cantonale propone di sfruttare l'occasione per procedere ad alcuni puntuali adeguamenti redazionali degli artt. 4, 4a e 6 LAggr, finalizzati a rettificare alcune imprecisioni, rispettivamente a chiarire meglio il senso e la portata di alcuni capoversi.

2. LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO

2.1 Nuovo art. 5a LAggr

Il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 8361 del 15 novembre 2023, propone principalmente l'adozione di un nuovo art. 5a –marginale: “Chiusura della procedura” – con il seguente tenore letterale.

Chiusura della procedura

Art. 5a

¹Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi e gli altri istanti ai sensi dell'art. 4 cpv. 2, per giustificati motivi e tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, può decidere la chiusura di una procedura avviata secondo gli articoli 4-5 prima della votazione consultiva.

²È data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 4a cpv. 4.

Dopo aver riassunto le diverse modifiche della LAggr che, nel tempo, hanno via via aggiornato e ampliato le possibilità di correggere gli scenari aggregativi nel corso della procedura, estendendoli o riducendoli, per tener conto delle differenti circostanze che possono verificarsi –principalmente legate alla possibilità che (a) in qualche Comune possa venir meno il consenso inizialmente manifestato nei confronti di un determinato progetto aggregativo o, viceversa, che (b) un interesse a partecipare possa manifestarsi in uno o più Comuni vicini, inizialmente non coinvolti nella procedura– nel messaggio

governativo l'esecutivo cantonale rileva che, all'interno della LAggr non risulta codificata la possibilità di un eventuale chiusura di una procedura aggregativa per l'insieme dei Comuni coinvolti. L'esigenza di poter disporre di questa possibilità è emersa in relazione a procedure rimaste bloccate per molti anni, per il perdurare di situazioni di stallo determinate dal venir meno dello slancio iniziale e/o comunque delle condizioni quadro inizialmente auspiccate.

Sulla scorta delle esperienze maturate negli anni e della consapevolezza che procedure che si dilatano su lungo un arco temporale eccessivamente lungo portano inevitabilmente a rendere obsoleti –e sostanzialmente inservibili– gli studi aggregativi e gli scenari elaborati, il Consiglio di Stato ritiene utile poter disporre della possibilità, sentiti tutti i soggetti coinvolti, di poter chiudere formalmente delle procedure allorquando situazioni di questo tipo si verificano.

Contro questo tipo di decisioni è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio, analogamente a quanto previsto per altre decisioni in ambito aggregativo (cfr. in particolare art 4a cpv. 4 LAggr).

2.2 Integrazione dell'art. 6 cpv. 2 LAggr

Direttamente legata all'adozione del nuovo art. 5a LAggr vi è poi la proposta di modifica dell'art. 6 cpv. 2 LAggr, che ribadisce l'esigenza di sentire gli istanti e i Municipi coinvolti prima dell'eventuale decisione di chiusura di una procedura aggregativa.

2.3 Adattamento redazionale dell'art. 4 cpv. 3 LAggr

Per questa disposizione il Governo cantonale propone unicamente di completare il riferimento alla legge organica comunale (inserendo l'usuale riferimento alla data di promulgazione della legge in questione) e togliendo il pleonastico riferimento "secondo i precedenti capoversi".

2.4 Adattamento formale dell'art. 6 cpv. 1 LAggr

Il Consiglio di Stato propone di rettificare l'indicazione relativa all'esigenza di consultazione dei "Consigli comunali" dei Comuni coinvolti, prima dell'allestimento dei preavvisi municipali da allegare agli studi aggregativi, sostituendola il riferimento ai "Legislativi" dei Comuni coinvolti, in modo da chiarire che nei Comuni nei quali i Consigli comunali non sono istituiti, sia chiaro che debbano comunque essere sentite le Assemblee comunali.

2.5 Adattamento formale dell'art. 6 cpv. 2 LAggr

Oltre alla modifica di cui si è detto al precedente punto 2.2. il Governo cantonale propone di modificare anche la seconda frase di questo capoverso sostituendo la locuzione "Su richiesta o preavviso degli istanti e dei Municipi coinvolti" con "Sentiti gli istanti e i Municipi coinvolti". Il tutto semplicemente riprendendo la formulazione standard già presente in altri articoli.

3. LE VALUTAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione ha esaminato le modifiche normative proposte e le condivide, sia nel merito, che nella loro formulazione concreta.

Nel complesso l'unica novità di rilievo è costituita dall'introduzione della possibilità di giungere a dare una conclusione formale a quei processi aggregativi che, per ragioni diverse, possono finire per perdere di interesse e di attualità. In simili costellazioni, appare sensato poter dare una conclusione formale alle procedure, piuttosto che doverle mantenere in essere, nonostante la loro manifesta obsolescenza.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Commissione Costituzione e leggi invita il Parlamento ad:

1. accogliere il messaggio governativo n. 8361 del 15 novembre 2023 così come presentato;
2. approvare il disegno di modifica della Legge sulle aggregazioni e separazione dei Comuni (LAggr), così come proposto nel messaggio.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Gianluca Padlina, relatore
Boscolo - Capoferri - Censi - Corti -
Filippini - Sem Genini - Simona Genini -
Ghisolfi - Giudici - Lepori - Ortelli P. - Passardi -
Petralli - Piccaluga - Ponti - Terraneo